



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

**N. 30 Reg. Delib.
del 16/12/2024**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2023 ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala consigliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VILLANI GIUSEPPE	Sindaco	Si
PARMEGGIANI GIULIO CARLO	Consigliere	Si
FRONTI ANNA	Vice Sindaco	Si
BRAMBILLA DAVIDE	Consigliere	Si
TRESPIDI MATTEO LUCA	Consigliere	Si
MARCHESI NICOLETTA	Consigliere	Si
FAVALLI BARBARA RAFFAELLA	Presidente	Si
BRUZZA ILARIA	Consigliere	Si
GHISIGLIERI NICOLA	Consigliere	No
GABBA GIANNI PIETRO	Consigliere	Si
GHIGINI PIERANGELA	Consigliere	Si
Totale PRESENTI		10
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta l' Assessore Esterno NICO MENDOLA.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La Signora Barbara Favalli, nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2017 con cui è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 15.12.2023 ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100."

DATO ATTO che, in particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono state oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, detenute, al 23/09/2016, attraverso un "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U.;

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3),

possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio ragioneria dell'Ente;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Acquisto il parere del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (G.Gabba, P. Ghigini), resi e verificati nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le partecipazioni dirette ed indirette di questo Ente sono modificate rispetto alla ricognizione effettuata con la propria delibera n. 39 in data 15.12.2023, in virtù della cancellazione dal registro delle imprese della società AQUA PLANET SRL SSD a seguito di presentazione del bilancio finale al 31.12.2022:
- 1) di dare atto pertanto che l'Ente alla data del 31.12.2023 deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	0,1521%	Diretta
ASM VOGHERA SPA	0,0006%	Diretta

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
PAVIA ACQUE SCARL	0,0246%	indiretta
GAL OLTREPO PAVESE SRL	0,0154%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,0002%	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,0652%	indiretta

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite ASM VOGHERA SPA)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ASM VENDITA E SERVIZI SRL	0,0006%	indiretta
RETI DI VOGHERA SRL	0,0006%	indiretta
ASMT TORTONA SPA	0,00045%	indiretta
A2E SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE	0,0002%	indiretta
SAPO SPA IN LIQUIDAZIONE	0,00015%	indiretta
VOGHERA ENERGIA SPA	0,00012%	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,00012%	indiretta
GAL OLTREPO PAVESE SRL	0,00006%	indiretta
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL	0,00005%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,0000006%	indiretta
GESTIONE AMBIENTE SPA	0,00018%	indiretta
GESTIONE ACQUA SPA	0,00015%	Indiretta
LABORATORI IREN SPA	0,000011%	indiretta

- 2) di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2023, come da allegato A;
- 3) di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare;
- 4) di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo,

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza dettata dalla normativa,

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (G.Gabba, P. Ghigini) , resi e verificati nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
F.to: BARBARA FAVALLI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pinarolo Po, li 30/12/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Umberto Fazio Mercadante

F.to: _____

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 16/12/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dr. Umberto Fazio Mercadante)